



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "E.MAJORANA"

Via Nestore Mazzei snc – 87067 Rossano (CS)
Presidenza 0983.515689 – Uffici 0983.511085 – ITA 0983512123 – IPA 0983 514437
Cod.Fisc.: 87002040787
Sito Internet: www.ismajoranarossano.gov.it
e-mail: csis064009@istruzione.it – PEC csis064009@pec.istruzione.it



IIS ROSSANO "ITI - IPA - ITA" - ROSSANO
Prot. 0006519 del 30/08/2021
(Uscita)

Al Personale scolastico

Alle famiglie

Al RSPP

Al RLS

Agli Interessati

Albo on-line – Sito

Oggetto: Informativa avvio attività didattiche A.S. 2021/2022 – Disposizioni normative e legislative

Di seguito si forniscono gli aggiornamenti recenti di cui all'oggetto.

○ **D.M. n. 257/2021:**

○ **Piano Scuola 2021/2022**

Il Piano fornisce le indicazioni per la pianificazione delle attività scolastiche del prossimo anno scolastico che investono i diversi attori del complesso modo dell'istruzione, studenti, famiglie ed Enti Locali compresi. Nello spirito della c.d. Comunità Educante, si invitano tutti i soggetti in indirizzo a prenderne visione e a provvedere, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, nel rispetto dei tempi e dei modi ivi indicati.

○ **D.L. 111/2021** (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf>) **“Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.”** col quale, tra le varie misure, è disposto che:

- ☞ **le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza**; è possibile ricorrere alla DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa;
- ☞ permangono le disposizioni previgenti per l'accesso all'area scolastica (assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19);
- ☞ è disposto l'obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- ☞ il distanziamento fisico di un metro è misura ancora raccomandata;
- ☞ dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), **tutto il personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass)**; per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste “sanzioni” sia nei confronti dei destinatari dell'obbligo **che del soggetto** tenuto alla verifica: si rimanda al documento integrale.

○ Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'A.S.2021/2022: <https://tinyurl.com/4yvnsxcb>

○ **Nota tecnica** sul decreto del 6 agosto e sull'attuazione del green pass: <https://tinyurl.com/3azmya5x>

Precisazioni del DS anche in qualità di **Datore di lavoro**:

a) il **Decreto Legge 111/2021** è già operativo così come è stato pubblicato in G.U., pertanto, indipendentemente dalle valutazioni di merito, anche di carattere costituzionale o di rispetto delle norme europee, a partire dal 01/09/2021, **tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire a richiesta il proprio Green Pass (GP) o Certificazione verde**. Al riguardo si fa presente che nelle altre realtà della vita civile (es. ristoranti, teatri, mense, ecc.) è già operativo e sono in corso i relativi controlli ed emissione delle prescritte sanzioni amministrative per le violazioni. Potrebbero cambiare le modalità di verifica ma, salvo revoche, rimane l'obbligo di cui sopra.

Qualora il **DIPENDENTE** dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al **personale addetto al controllo** che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un **pubblico ufficiale** nell'esercizio delle proprie funzioni:

- ☞ NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- ☞ risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico;
- ☞ è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;
- ☞ a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la **presa di servizio** al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della "**mancata presa di servizio**" a legislazione e normativa vigente.

b) per **ottenere il GP** occorre una o più delle seguenti condizioni:

- ☞ aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- ☞ aver completato il ciclo vaccinale;
- ☞ essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
- ☞ essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti. Per

scaricare il proprio GP consultare il sito <https://www.dgc.gov.it/web/>

Si ricorda che il GP ha una **validità temporale** legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido.

c) **Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19**: con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che

la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

la **verifica del GP** avviene tramite apposita APP **VerificaC19**: per info <https://www.dgc.gov.it/web/app.html>

COME AVVIENE LA VERIFICA

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo **QR Code** (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L'App VerificaC19 legge il **QR Code**, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L'App VerificaC19 applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. **L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.**

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Poiché l'APP **VerificaC19** è scaricabile da chiunque, si invitano i dipendenti a provvedere immediatamente a scaricare/stampare il proprio GP e a verificarne la validità tramite l'APP anche da proprio dispositivo mobile. Sul GP è riportata anche la scadenza: nel caso di vaccino 270 giorni (9 mesi) dall'ultima dose.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre **esibire solo e soltanto il QR- CODE** e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Pina De Martino

